

18031-24



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Sent. n. 563

UDIENZA PUBBLICA
DEL
19/03/2024

R.G.N. 37625/2023

Composta da

Donatella Galterio
Vittorio Paziienza
Antonella Di Stasi
Giuseppe Noviello
Ubalda Macri

Presidente

Relatore

In caso di divisione del
presente, il presidente può
omettere i paragrafi e
gli altri dati procedurali,
a norma dell'art. 32
d.lgs. 198/2015, con i
 dati personali
 a fini di giustizia
 imposta dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

IL FUNZIONARIO
Luana [Signature]

[Redacted]

avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. [Redacted] che ha concluso riportandosi ai
motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/05/2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa in data 21/07/2022 dal Tribunale di Como, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [REDACTED] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 572 e 609-bis cod.pen. commessi nei confronti della moglie convivente, riduceva la pena ad anni cinque e mesi quattro di reclusione e confermava nel resto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce inosservanza degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1 lett. e), 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa.

Il ricorrente evidenzia l'assoluta illegittimità dell'impianto motivazionale, sotto il profilo della carenza, contrarietà e manifesta illogicità, lamentando che la Corte di appello aveva confermato la valutazione del primo giudice in ordine alla attendibilità della persona offesa, confutando le argomentazioni esposte dalla difesa nell'atto di appello, con argomentazioni apparenti e senza una verifica rigorosa della valutazione di attendibilità; con i motivi di appello erano stati richiamati singoli aspetti di problematicità: le dichiarazioni della persona offesa erano contraddittorie (prima aveva negato di aver subito violenze dal marito, e, successivamente lo accusava sotto l'influenza psicologica del nuovo compagno; in sede di scrittura privata transattiva chiariva di non aver mai comunicato al marito il dissenso ad intrattenere rapporti sessuali con il medesimo); tutte le deposizioni accusatorie oltre ad essere contraddittorie erano altresì carenti del requisito della spontaneità, perchè rese sotto l'influenza del nuovo compagno; non era stato considerato il tradimento della persona offesa e la sua nuova convivenza, quali fattori che avevano avuto un impatto devastante sull'imputato, spinto ad inviare i messaggi minacciosi di cui al capo 1) lett. d) dell'imputazione; contenuto del messaggio lasciato dalla persona offesa al momento di lasciare l'abitazione coniugale, che contrastava con la visione di una donna vittima di violenza che scappa dalla casa coniugale; su tali aspetti la Corte di appello aveva espresso una motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica; del pari carente ed insufficiente era, infine, la motivazione inerente la questione sollevata con il gravame, con riferimento all'imputazione relativa al reato di violenza sessuale, circa l'elemento del dissenso che sarebbe stato manifestato dalla persona offesa.

Con il secondo motivo deduce deduce inosservanza degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1 lett. e), 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della fattispecie di cui all'art. 572 cod.pen.

Il ricorrente lamenta che, nonostante specifico motivo di appello, la Corte di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di maltrattamenti, senza rispondere alle censure difensive che rimarcavano le contraddizioni presente nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa, rispetto a quanto dichiarato in sede di querela e quanto dichiarato nelle s.i.t. del 22/11/2021; nelle predette s.i.t. la persona offesa riferiva solo di due condotte di ingiurie e percosse, le quali, non potevano integrare il reato di cui all'art. 572 cod.pen., difettando la reiterazione nel tempo della condotta.

Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 2 e 81 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui all'art. 609-bis cod.pen.

Lamenta che il reato di violenza sessuale era stato contestato come commesso con più episodi dal 2016 all'anno 2021 e che la Corte di appello aveva individuato l'ultima violenza commessa nel 2021 per applicare la cornice edittale di 6/12 anni di reclusione in luogo di quella più favore ante riforma 2019, pur affermando che gli episodi contestati erano di pari gravità; in tal modo aveva applicato la cornice edittale più sfavorevole, in spregio del principio del *favor rei* che deve orientare l'applicazione della legge penale sostanziale.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il difensore dell'imputato ha chiesto la trattazione orale del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente in quanto entrambi afferenti all'affermazione di responsabilità, hanno ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità.

Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).

Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

Va ricordato che il controllo di logicità della motivazione che sorregge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella forma della mera apparenza grafica), la 'manifesta' illogicità e la contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell'art. 606 cod. proc. pen.; la mera 'illogicità' della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla 'manifesta illogicità', vizio distinto dal precedente e unico rilevante. Infatti, l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556 - 01).

La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).

Va, comunque, evidenziato che, con riferimento alle condotte di violenza sessuale, la Corte territoriale ha specificamente analizzato la ricostruzione dei fatti ed ha rimarcato che la persona offesa era stata chiara nel riferire la situazione di violenza e costrizione che avevano caratterizzato i rapporti sessuali di cui all'imputazione e che ella aveva chiaramente manifestato il proprio dissenso ai rapporti sessuali. Tale dinamica dei fatti, ha rilevato correttamente la Corte di

merito, rendeva evidente la consapevolezza dell'imputato di agire nonostante il dissenso della convivente (cfr pag 6 e 7 della sentenza impugnata) ed integrava il contestato reato di violenza sessuale.

L'impugnata sentenza, inoltre, ha fatto buon governo dei principi che regolano la fattispecie incriminatrice descritta dall'art. 572 cod. pen., consistente nella condotta di sottoposizione della vittima ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita; i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo (Sez. 6, n.7192 del 04/12/2003, dep. 19/02/2004, Rv. 2284618); nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia, inoltre, non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali (Sez.6, n.44700 del 08/10/2013,Rv.256962; Sez. 6, n.8396 del 07/06/1996, dep. 12/09/1996, Rv. 205563).

Nella specie, i Giudici di merito, in aderenza alle plurime risultanze istruttorie, hanno evidenziato come la convivenza coniugale tra l'imputato e la persona offesa si era caratterizzata per la ripetitività, in danno della donna, di condotte vessatorie, abusanti, umilianti e violente (cfr pag 6 della sentenza impugnata).

2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il criterio per determinare il reato più grave non è quello concreto, ma quello astratto derivante dalla "più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare" (Sez.U, n.748 del 12/10/1993, dep.25/01/1994, Rv.195805 - 01; Sez.U, n.15 del 26/11/1997,dep.03/02/1998, Rv.209485 - 01; Sez.U, n.25939 del 28/02/2013, Rv.255347 - 01); nella specie, si verte in ipotesi di più violazioni dell'art. 609-bis cod.pen. e, quindi, la Corte territoriale, pur rilevando che si trattava di condotte di pari gravità in fatto, ha correttamente individuato quale reato più grave quello relativo alla condotta posta in essere nel febbraio 2021 nella vigenza della più grave cornice edittale per il reato di violenza sessuale ("da sei a dodici anni") introdotta dall'art. 13, comma 1, della legge 19 luglio 2019 n. 69.

3. Conseguentemente, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al


pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19/03/2024

Il Consigliere estensore

Antonella Di Stasi


Il Presidente

Donatella Galterio


In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Donatella Galterio


Depositata in Cancelleria

Oggi, - 8 MAG. 2024



IL PUNTO DI VISTA


Luana Martini